



Regolamento ZSC Litorale di Porto d'Ascoli IT5340001 parte a mare

Premessa

Il presente Regolamento si applica al sito Natura 2000 IT5340001 – Zona Speciale di Conservazione “Litorale di Porto d'Ascoli”, parte a mare, situato in prossimità della foce del fiume Tronto, nel compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto (AP), e va ad integrazione del Regolamento della Riserva Sentina (Codice EUAPP0893), già approvato e parte integrante del Piano di Gestione della Riserva stessa e si ispira alle normative nazionali e comunitarie vigenti, in particolare:

- Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per la tutela dell'ambiente marino)
- Ordinanza n. 17/2025 della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto
- Norme europee per la gestione sostenibile della pesca e per il contenimento delle specie aliene invasive
- DM 25/01/2016 e successive modifiche per la piccola pesca artigianale
- Regolamenti comunali e regionali in materia di pesca e tutela ambientale

L'obiettivo è garantire la conservazione delle risorse ittiche, la tutela degli habitat marini e la sostenibilità delle attività di pesca, in conformità con la Direttiva Habitat 92/43/CEE, la normativa nazionale e le disposizioni regionali e locali vigenti.

Definizioni

- *Piccola pesca costiera*: attività di pesca esercitata con imbarcazioni di lunghezza inferiore a 12 metri e stazza inferiore a 10 TSL, entro 12 miglia dalla costa, con attrezzi non trainati.
- *Specie aliene invasive*: specie non autoctone che minacciano l'ecosistema locale, quali il pesce serra (*Pomatomus saltatrix*), il granchio blu (*Callinectes sapidus*), la rapana venosa (*Rapana venosa*) e altre.
- *Attrezzi da pesca autorizzati*: reti da posta, nasse, cestini, trappole, conformi alle misure minime di maglia e segnalazione previste dalla normativa vigente.
- *Stagione balneare*: il periodo che va dal terzo sabato di maggio alla terza domenica di settembre, secondo la specifica Ordinanza balneare della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto.
- *Zona Speciale di Conservazione (ZSC)*: sito riconosciuto dalla Comunità Europea in ragione della presenza di habitat e specie indicate negli allegati della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE (Direttiva Habitat).

Disciplina delle attività

Articolo 1 – Divieti

Ai fini della tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali e fatte salve le prescrizioni relative all'attività di pesca professionale di cui ai successivi articoli e l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto 17 del 28.04.2025, all'interno della ZSC sono vietate tutte le attività che possano arrecare danni diretti o indiretti all'ambiente e alle comunità biologiche che lo popolano, anche dove non espressamente evidenziato nei singoli articoli del presente regolamento. In particolare, per qualsiasi attività, è vietato lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi in mare o dalla costa.

Articolo 2 – Ricerca scientifica

Nella ZSC è consentita l'attività di ricerca scientifica previa autorizzazione del soggetto gestore. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata una relazione esplicativa con indicati: a) tipo di attività e obiettivi della ricerca; b) parametri analizzati; c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi; d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi; e)

tempistica della ricerca e personale coinvolto. Il prelievo di organismi e/o campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione del soggetto gestore. Le autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultanti dagli studi effettuati, in cui dovrà essere citata la collaborazione con il soggetto gestore. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività. Per cause di forza maggiore (es. condizioni meteo avverse), il responsabile dell'attività scientifica potrà modificare il giorno di rilievo previa comunicazione scritta al soggetto gestore (anche via mail), almeno due giorni prima della prevista attività scientifica).

Articolo 3 – Attività fotografica e riprese video

Nella ZSC sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva, ad esclusione di quelle effettuate tramite l'utilizzo di drone. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dal soggetto gestore. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dal soggetto gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio attività. Per cause di forza maggiore (es. condizioni meteo avverse), il richiedente autorizzazione potrà modificare il giorno dell'attività previa comunicazione scritta al soggetto gestore (anche via mail), almeno due giorni prima dell'inizio dell'attività stessa.

Articolo 4 - Balneazione

La balneazione è consentita nel rispetto delle ordinanze della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, che prevede per l'area in questione un divieto di balneazione subito a nord della foce del fiume Tronto e la balneazione non sicura (assenza di bagnini) per il resto dell'area.

Articolo 5 – Immersioni subacquee

Nella ZSC, sono consentite le immersioni individuali o di gruppo senza autorespiratore. Le immersioni con autorespiratore sono consentite previa autorizzazione del soggetto gestore, che indicherà tempi, modi, luoghi, considerando che il numero massimo di subacquei per immersione è pari a 4 (quattro), di cui un responsabile dell'immersione, in possesso di brevetto almeno di secondo grado. La richiesta di autorizzazione dovrà pervenire al soggetto gestore entro 30 (trenta) giorni prima dell'immersione e dovrà indicare le caratteristiche dell'unità da diporto utilizzata per l'immersione, gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee in gruppo è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa. Per cause di forza maggiore (es. condizioni meteo avverse), il responsabile dell'immersione potrà modificare il giorno di immersione previa comunicazione scritta al soggetto gestore (anche via mail), almeno due giorni prima della prevista immersione). I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni al soggetto gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio delle comunità biologiche presenti nella ZSC.

Articolo 6 - Visite guidate subacquee

Nella ZSC, sono consentite le visite guidate subacquee con autorespiratore svolte dai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore. La visita subacquea sarà svolta esclusivamente in presenza di guida o istruttore subacqueo in possesso di grado minimo «Dive Master» o titolo equipollente. Il numero massimo di subacquei non deve superare le 6 (sei) unità per ogni guida o istruttore, con un massimo giornaliero di 12 (dodici) subacquei, oltre le loro guide. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole della ZSC, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi. La richiesta di autorizzazione dovrà contenere: a) attestazione che almeno una delle guide del centro di immersione è in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori; b) copia dei brevetti subacquei e dei titoli professionali posseduti, di ciascuna guida e istruttore subacqueo; c) l'indicazione del possesso di una specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro; d) l'elenco e le caratteristiche delle unità nautiche a supporto, utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei

conduttori, che operano in nome o per conto del centro. La richiesta di autorizzazione dovrà essere inviata al soggetto gestore entro 30 (trenta) giorni dalla data prevista per l'inizio delle attività. Per cause di forza maggiore (es. condizioni meteo avverse), gli organizzatori potranno modificare il giorno di immersione previa comunicazione scritta al soggetto gestore (anche via mail), almeno due giorni prima della prevista immersione). I centri di immersione autorizzati che ne facciano richiesta possono utilizzare il logo registrato della Riserva ai fini della divulgazione dell'attività subacquea.

Articolo 7 – Navigazione da diporto

È vietato l'utilizzo di moto d'acqua, acquascooter e mezzi simili così come la pratica dello sci nautico e di sport acquatici simili che implicano l'uso di un mezzo nautico a motore. È consentita la navigazione a vela, a remi, a pedali o con motori a propulsione elettrica. Nella ZSC è consentita la navigazione a motore, nel rispetto delle disposizioni delle ordinanze della Capitaneria di porto, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 350 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare oltre tale limite, sempre in assetto dislocante. È consentito l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni su fondali sabbiosi e inerti.

Articolo 8 – Cetacei

In presenza di mammiferi marini, a meno di 100 metri da questi non è consentito: l'avvicinamento con mezzo nautico, la balneazione, stazionare per più di 10 minuti e navigare a più di 5 nodi. È vietato fornire cibo agli animali, avvicinare frontalmente gli stessi, cambiare repentinamente rotta del mezzo nautico, interferire con il comportamento degli animali in particolare se in presenza di cuccioli. In una fascia di 350 metri dagli animali, potrà essere presente una sola imbarcazione, nel rispetto dell'ordine di avvicinamento e dei tempi di cui sopra.

Articolo 9 – Visite guidate in kayak

Fatto salve le prescrizioni delle Ordinanze balneari della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, le visite guidate in kayak sono consentite previa autorizzazione del soggetto gestore. La richiesta di autorizzazione dovrà indicare il numero dei mezzi e dei partecipanti, gli orari di inizio e fine escursione, il tragitto previsto ed il nominativo del responsabile dell'escursione. La richiesta dovrà pervenire al soggetto gestore 30 (trenta) giorni prima della visita. Per cause di forza maggiore (es. condizioni meteo avverse), gli organizzatori potranno modificare il giorno di immersione previa comunicazione scritta al soggetto gestore (anche via mail), almeno due giorni prima della prevista immersione. Gli organizzatori dell'escursione che ne facciano richiesta, possono utilizzare il logo registrato della Riserva ai fini della divulgazione dell'escursione.

Disciplina della Pesca sportiva

Articolo 10 – Pesca sportiva

Nella ZSC non è consentita la pesca sportiva e ricreativa, il pescaturismo e l'ittiturismo, così come previsto anche dall'articolo 65¹ del Regolamento della Riserva Sentina, in cui parte dalla ZSC ricade.

L'esercizio della pesca sportiva è concessa previa autorizzazione alle Sezioni locali e nazionali della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee – FIPSAS, per gare di livello minimo regionale. La richiesta di autorizzazione andrà presentata al soggetto gestore almeno 60 giorni prima della gara, utilizzando l'apposito modulo. Ad autorizzazione concessa, la gara si svolgerà in modalità catch and release (con eccezione del pesce serra in quanto specie invasiva) utilizzando idonei sistemi per mantenere il pesce in mare ed in vita per tutta la durata della gara ed arrecando il minor disturbo possibile al pescato durante le fasi di pesatura e successivo rilascio in mare; dovranno inoltre essere utilizzate lenze con un solo amo senza ardiglione. Le catture andranno annotate su apposito registro, da consegnare al soggetto gestore al termine della manifestazione. L'Ente gestore potrà stabilire eventuali altre restrizioni tipiche delle aree protette.

Per il corretto svolgimento delle gare di pesca autorizzate, sarà necessaria una stretta interazione tra l'Ente gestore, le Sezioni locali e nazionali della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee – FIPSAS, la

¹ Art 65. Esercizio della pesca

1. A protezione delle specie di cui all' All.14, l'esercizio della pesca è vietato in tutti i corsi d'acqua e gli specchi d'acqua dolce e salmastra.
2. L'esercizio della pesca dalla battigia verso il mare è consentito previa autorizzazione dell'Ente gestore, fatte salve altre disposizioni previste da altri Enti competenti.

Guardia Costiera ed i preposti organi di Polizia, da definire tramite accordi formali al fine di garantire ogni buon esito delle attività.

Disciplina della Pesca professionale

Articolo 11 – *Divieti ed Autorizzazioni*

Nella ZSC non è consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, con turbo-soffianti, con reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose, né l'acquacoltura e il ripopolamento attivo. È consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la piccola pesca artigianale riservata ai pescatori dei compartimenti marittimi di San Benedetto del Tronto e Giulianova-Martinsicuro. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla piccola pesca artigianale (durata annuale e rinnovabile), i soggetti legittimati (in possesso di regolare licenza) devono presentare richiesta presso il soggetto gestore entro il 31 gennaio di ogni anno e contestualmente fornire una formale dichiarazione di presa visione del presente Regolamento. I soggetti autorizzati alle attività di piccola pesca artigianale devono comunicare annualmente, su apposito modulo predisposto dal soggetto gestore, i periodi di pesca, i dati sulle catture, gli attrezzi utilizzati, le modalità di pesca, la zona assegnata dalla competente Capitaneria di Porto per la pesca alla seppia all'interno della ZSC, ai fini del monitoraggio. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dal soggetto gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio della ZSC, il soggetto gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche.

Articolo 12 – *Attrezzi da pesca permessi*

Tutti gli attrezzi ammessi per l'esercizio della piccola pesca costiera (reti da posta, nasse, cestelli, cogolli, e similari), devono essere posizionati ad una distanza superiore ai 300 (trecento) metri dalla costa, distanza che sarà di metri 500 (cinquecento) durante il periodo di vigenza dell'Ordinanza balneare. Le reti da posta dovranno avere lunghezza massima di 1000 metri per imbarcazione, a prescindere dal numero di imbarcati, e maglia di dimensioni non inferiori a 40 millimetri.

Articolo 13 – *Segnali*

Gli attrezzi di cui al precedente articolo devono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti sormontati da una bandierina di colore giallo, aventi dimensioni non inferiori a 20 x 30 cm, distanti tra loro non più di 200 (duecento) metri, visibili ad una distanza non inferiore a mezzo miglio, segnalati rispettivamente con dette bandierine in orario diurno ed appositi fanali, in orario notturno. Le bandierine devono riportare la lettera P "PROFESSIONALE", il nominativo o numero UE ed il numero dell'unità da pesca.

Articolo 14 - *Distanze*

Tutti gli attrezzi fissi da pesca devono essere calati a distanza di almeno 200 (duecento) metri da altri segnali di pesca. Fermo restando il divieto di cui al precedente comma, è consentita, per ciascuna unità da pesca, la posa su uno o più allineamenti, paralleli alla costa, mantenendo una distanza verticale tra gli stessi di 100 (cento) metri ed una distanza orizzontale di 200 (duecento) metri tra i singoli segnali di cui all'art.13, onde consentire in sicurezza la navigazione e l'esercizio dell'attività di pesca da parte di altri natanti e nel contempo una pressione piscatoria all'interno della ZSC inferiore a quanto previsto al suo esterno. Ferme restando le limitazioni di distanza dalla costa o da altri segnali di pesca di cui sopra, l'uso degli attrezzi di pesca in questione è vietato: a) in un raggio di metri 1000 (mille) dall'imboccatura dei porti; b) a distanza inferiore a metri 600 (seicento) dalle opere portuali esterne; c) a distanza inferiore a metri 300 (trecento) dalla foce dei fiumi e dei fossi estesa a 500 (cinquecento) durante il periodo di vigenza dell'ordinanza balneare; e) in generale, in prossimità delle opere foranee nonché in tutte le altre zone ove la pesca è vietata da ordinanze locali, per il periodo di vigenza delle stesse; f) nel corridoio perpendicolare alla costa avente lunghezza parallela alla costa di 200 metri e linea mediana il centro della ZSC; ciò al fine di definire uno spazio libero da attrezzi da pesca che garantisca il passaggio della fauna ittica verso terra e verso mare nella ZSC. Allegato al presente Regolamento, che ne è parte integrante, l'elaborato cartografico che riporta i limiti definiti secondo quanto sopra indicato.

Articolo 15 – *Pesca alla Seppia*

Limiti temporali

I pescatori di seppie con nasse e apparecchi consimili, al fine dell'esercizio di detta attività nella ZSC, devono presentare apposita comunicazione al soggetto gestore, indicando la zona assegnata dal competente Ufficio marittimo di San Benedetto del Tronto. La pesca delle seppie con attrezzi del tipo nasse, nelle zone di pesca assegnate di cui al precedente punto è consentita nel periodo dal 15 marzo al 31 agosto. Dal 1° al 30 settembre di ogni anno le nasse e apparecchi simili dovranno essere lasciate in mare con le reti aperte su un lato, al fine di consentire la schiusa delle uova. Dal 1° ottobre al 14 marzo dell'anno successivo è consentita l'attività di pesca delle seppie con tutti gli attrezzi da posta, senza alcuna zona di pesca assegnata, e nel rispetto di quanto stabilito dal precedente art. 13 del presente Regolamento. L'attività di pesca di cui sopra è consentita dall'alba sino al tramonto di ogni giorno, fatte salve ulteriori limitazioni previste da altre norme di legge. Le bandierine di cui all'articolo 13, utilizzate per la segnalazione degli attrezzi da posta, oltre a quanto previsto in detto articolo, durante il periodo di cui al precedente comma, dovranno recare il numero di zona di pesca assegnata a quella unità.

Limitazioni d'uso

Il numero massimo di nasse o attrezzi consimili ed il numero di linee parallele alla costa quali riferimenti per il calo di reti che ogni unità potrà calare nella ZSC per la cattura di detta specie ittica è calcolato in riferimento a quanto indicato nel precedente articolo 14: a) per la stagione balneare (minimo 500 mt dalla costa, quindi disponibili 160 metri verso largo), 75 nasse o attrezzi consimili ed una linea, a prescindere dal numero di imbarcati; b) fuori stagione balneare (minimo 300 metri dalla costa, quindi disponibili 360 metri) 150 nasse o attrezzi consimili e tre linee, a prescindere dal numero di imbarcati.

Articolo 16 - Pesca al lumachino di mare

Limiti temporali

L'attività di pesca al lumachino di mare (*Tritia mutabilis* e specie affini) è consentita, fatti salvi ulteriori divieti prescritti da altre norme di legge, dal 1° ottobre al 31 maggio di ogni anno.

Attrezzi e procedure di pesca e sbarco

È fatto divieto di pesca di detta specie oltre che con gli attrezzi denominati "Rapido" e "Sfogliara" anche con l'attrezzo da pesca denominato "Draga Idraulica". L'unico attrezzo permesso è il classico cestino. In tutto il Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto è adottato per la cernita delle lumachine un setaccio a maglia quadrata di lato non inferiore a 12 (dodici) millimetri o con distanza tra tondini non inferiore a 9 (nove) millimetri. La setacciatura deve essere effettuata nelle zone di pesca o in caso di avverse condizioni meteomarine sulle unità addette a tale pesca, con l'obbligo di rigettare in mare le lumachine di taglia inferiore a millimetri 20: detta taglia si riferisce all'altezza massima della conchiglia. L'eventuale cernita di materiale di scarto comporta l'obbligo del loro inoltro ai canali di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Lo sbarco delle lumachine di mare catturate nella ZSC deve essere effettuato esclusivamente presso i seguenti punti di sbarco: a) Porto di San Benedetto del Tronto: a) tratto di banchina di riva di m. 1,25 a partire dalla radice lato nord dello scalo di alaggio; b) tratto di banchina denominato "Madonna di San Giovanni" ubicato a sud del Circolo Nautico Sambenedettese; c) Arenile interno al porticciolo di Martinsicuro; d) tratti di arenile destinati all'alaggio, varo e sosta delle unità da pesca e da diporto. I punti di sbarco sopra individuati, al termine delle operazioni devono essere lasciati liberi da materiale e bonificati da qualsiasi residuo dell'attività di movimentazione del pescato. I titolari di imprese di pesca che effettuano la pesca delle lumachine di mare dovranno presentare, oltre che alla Capitaneria di Porto di competenza, al soggetto gestore una dichiarazione di statistica mensile conforme al modello allegato all'Ordinanza della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto numero 17 del 28.04.2025.

Quantitativo massimo pescato

Il limite massimo del quantitativo giornaliero pescabile nella ZSC, a prescindere dal numero di persone di equipaggio imbarcate sull'unità da pesca è pari a 20 Kg. Il numero massimo di attrezzi utilizzati è calcolato in riferimento a quanto indicato nel precedente articolo 14: i) per la stagione balneare (minimo 500 mt dalla costa, quindi disponibili 160 metri verso largo), 75 cestini, a prescindere dal numero di imbarcati; ii) fuori stagione balneare (minimo 300 metri dalla costa, quindi disponibili 360 metri) 150 cestini, a prescindere dal numero di imbarcati. Per la cattura della specie, è ammessa una tolleranza di non più del 5% calcolato sul peso del pescato, avente dimensioni inferiori a quelle previste dal D.M. 30 novembre 1996.

Articolo 17 – Specie aliene invasive

Gli esemplari delle specie non autoctone invasive, quali il pesce serra (*Pomatomus saltatrix*), granchio blu (*Callinectes sapidus*) e rapana venosa (*Rapana venosa*), catturati durante l'attività di pesca professionale, non possono essere rigettati in mare. Qualora non ritenuti idonei alla commercializzazione, andranno conferiti nel sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani. L'elenco di tali specie potrà essere aggiornato dal soggetto gestore in base ai risultati dei monitoraggi

Articolo 18 – Disposizioni finali

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento comporta sanzioni amministrative e penali secondo la normativa vigente. Il Comune di San Benedetto del Tronto, in collaborazione con la Capitaneria di Porto e la Riserva Naturale Sentina, promuove attività di formazione e sensibilizzazione per pescatori professionali. Il regolamento potrà essere aggiornato in base ai risultati dei monitoraggi ambientali e alle evoluzioni normative comunitarie e nazionali.

Articolo 19 – Sorveglianza

La sorveglianza è effettuata dalla Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area che provvederanno ad infliggere ai trasgressori le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Allegato cartografico

